



**FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE
PER GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 77**

***REGOLAMENTO PER L'ADESIONE DEI
SOGGETTI
FISCALMENTE A CARICO DEGLI ISCRITTI***

(approvato dal Consiglio di Amministrazione del 10 maggio 2019)

Regolamento adesione fiscalmente a carico

1. Oggetto

1.1 – Con il presente Regolamento il Fondo Pensione *FondoSanità* dà attuazione alla disposizione statutaria di cui all'art. 5, comma 1, che prevede la possibilità di adesione dei soggetti fiscalmente a carico degli iscritti al Fondo.

2. Soggetto fiscalmente a carico - definizione

2.1 – Sono considerati fiscalmente a carico i figli (compresi quelli naturali, riconosciuti, gli adottivi, gli affidati e affiliati), i coniugi non legalmente ed effettivamente separati, nonché (solo se conviventi con il contribuente o se ricevono da lui un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell'autorità giudiziaria) i genitori (anche adottivi), gli ascendenti prossimi, i discendenti dei figli, i generi e le nuore, il coniuge separato, i suoceri, gli adottanti, i fratelli e sorelle, che abbiano un reddito non superiore alla misura indicata nell'art. 12 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Adesione dei soggetti fiscalmente a carico

3.1 – L'adesione al Fondo Pensione *FondoSanità* dei soggetti fiscalmente a carico può avvenire contestualmente all'adesione dell'iscritto principale, ovvero in un momento successivo, a condizione che al momento dell'adesione l'iscritto cui il soggetto risulta fiscalmente a carico sia ancora associato al Fondo.

3.2 – Nel caso di adesione di soggetto minorenni o di soggetto sottoposto a tutela, il modulo di adesione dovrà essere sottoscritto solo dall'iscritto principale.

3.3 – Il soggetto fiscalmente a carico, una volta attivata la posizione, assume una propria autonomia, distinta da quella dell'iscritto principale. Ne discende che, anche se quest'ultimo cessa il rapporto di partecipazione al Fondo, il soggetto fiscalmente a carico ha facoltà di mantenere la posizione.

3.4 – Ai soggetti fiscalmente a carico, in qualità di aderenti a *FondoSanità*, si applicano le previsioni statutarie e le disposizioni in materia di esercizio delle prerogative individuali (anticipazioni, cambio comparto, trasferimento e riscatto).

4. Contribuzione

4.1 – La frequenza della contribuzione in favore del soggetto fiscalmente a carico è stabilita dall'iscritto principale.

4.2 – Ai sensi dell'art. 8, comma 5, del D.Lgs. 252/2005, i contributi versati nell'interesse del soggetto fiscalmente a carico sono deducibili per l'ammontare non dedotto da quest'ultimo, fermo l'importo complessivo di deducibilità dal reddito complessivo dei contributi versati alle forme di previdenza complementare, pari ad € 5.164,57.

Regolamento adesione fiscalmente a carico

4.3 – L'iscritto principale può continuare a versare i contributi in favore del soggetto fiscalmente a carico anche qualora perda i requisiti di partecipazione al Fondo e decida di mantenere la propria posizione individuale presso il Fondo.

5. Modalità di versamento della contribuzione in favore del soggetto fiscalmente a carico

5.1 – I versamenti in favore del soggetto fiscalmente a carico possono essere effettuati con bonifico permanente, bonifico bancario ovvero mav semestrale, indicando nella causale del versamento il codice fiscale dello stesso.

5.2 – I versamenti devono essere effettuati sul conto corrente:

Denominazione: FondoSanità – Via Torino, 38 – 00184 ROMA

Banca del beneficiario: BNP PARIBAS Securities Services – Piazza Lina Bo Bardi, 3 - MILANO

Codice IBAN: IT68U0347901600000800835102

5.3 – Il predetto bonifico deve altresì riportare la data e l'indicazione della banca che lo ha disposto.

6. Investimento dei contributi in favore del fiscalmente a carico

6.1 – Il Fondo procederà all'investimento dei contributi versati ai sensi dell'art. 5 commi 3 e 4 solo a seguito dell'invio da parte dell'aderente dell'apposito modulo di cui all'art. 5 comma 2. Il mancato invio del predetto modulo e/o la sua inesatta compilazione non consentiranno al Fondo la valorizzazione dei versamenti ricevuti. In tale ipotesi i versamenti saranno investiti con il primo valore quota successivo alla risoluzione delle eventuali anomalie.

6.2 – I contributi di cui all'art. 4 saranno investiti nel comparto prescelto al momento dell'adesione al Fondo del familiare fiscalmente a carico, ovvero nella diversa linea di investimento comunicata a seguito dell'esercizio della facoltà di modifica del comparto ("Switch").

6.3 – Il versamento in favore del fiscalmente a carico può avvenire in uno dei seguenti comparti, scegliendo la linea di investimento ritenuta più adatta ai bisogni previdenziali ed alla propensione al rischio del medesimo:

Comparto SCUDO - Comparto PROGRESSIONE- Comparto ESPANSIONE

6.4 – In caso di mancata indicazione della scelta del comparto di destinazione, i contributi versati in favore del fiscalmente a carico saranno investiti nel Comparto SCUDO.

7. Perdita della qualifica di soggetto fiscalmente a carico: contribuzione volontaria

7.1 – Nel caso in cui il soggetto interessato perda la qualifica di fiscalmente a carico, l'iscritto principale non può più effettuare versamenti a favore dell'interessato. Inoltre, ai fini fiscali, l'iscritto principale deve darne comunicazione al Fondo.

7.2 – Al ricorrere dell'ipotesi di cui al comma precedente, è data facoltà al soggetto non più fiscalmente a carico dell'iscritto principale di:

Regolamento adesione fiscalmente a carico

- a) mantenere la propria posizione individuale, anche in assenza di contribuzione ovvero incrementarla autonomamente mediante il versamento di contributi volontari;
- b) trasferirla presso altro fondo al quale si acceda in forza di un rapporto di lavoro;
- c) destinare il proprio TFR. In tal caso il Fondo invita in forma scritta gli interessati a verificare con il proprio datore di lavoro la presenza di una forma pensionistica ad adesione collettiva operante nel proprio ambito contrattuale, al fine di informare l'iscritto in merito al fatto che la destinazione del TFR ad un fondo pensione diverso da quello previsto dalla contrattazione collettiva potrebbe comportare la perdita del contributo datoriale.

In mancanza di una comunicazione si intende di voler mantenere la posizione. Nel caso si tratti di soggetto minorenni o legalmente incapace, la comunicazione al Fondo deve essere effettuata dal legale rappresentante.

7.3 – Al soggetto non più fiscalmente a carico dell'iscritto principale che intenda alimentare la propria posizione tramite contribuzione volontaria ai sensi della lettera a) del precedente comma 7.2, si applicano le disposizioni dell'art. 4, comma 2 del presente Regolamento.

8. Trasferimento

8.1 – E' concesso al soggetto fiscalmente a carico di trasferire la propria posizione alla forma pensionistica cui acceda in relazione alla propria attività lavorativa presso un datore di lavoro non associato al Fondo o, in alternativa, ad altro fondo pensione, se sono decorsi almeno due anni di partecipazione a FondoSanità.

9. Anticipazioni e riscatti

9.1 – Il familiare fiscalmente a carico può esercitare le prerogative dell'anticipazione e del riscatto secondo le modalità e nei limiti previsti dalle norme legislative e statutarie/regolamentari di FondoSanità.

9.2 – In presenza dei requisiti di cui all'art. 13 dello Statuto, il soggetto fiscalmente a carico può richiedere l'erogazione di anticipazioni per spese sanitarie, acquisto o ristrutturazione della prima casa di abitazione e per ulteriori esigenze. In caso di fiscalmente a carico minorenni o legalmente incapaci, il riconoscimento dell'anticipazione è subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione del Giudice Tutelare ex art. 320 c.c..

9.3 – Non è, in alcun caso, ammesso il riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione ex art. 14, comma 5, del D.Lgs. n. 252/2005, intendendosi preclusa la facoltà di riscatto a seguito del venir meno della condizione di fiscalmente a carico.

Regolamento adesione fiscalmente a carico

10. Spese gravanti direttamente e indirettamente sulla posizione del fiscalmente a carico

10.1 – La quota di iscrizione è fissata nell’importo “*una tantum*” indicato nella “Scheda dei costi”.

10.2 – Dalla posizione del soggetto fiscalmente a carico è prelevata una quota a copertura delle spese di gestione amministrativa nella misura indicata nella “Scheda dei costi”.

10.3 – Il valore della quota assegnato mensilmente è al netto delle spese sostenute per la gestione finanziaria del patrimonio.

10.4 – Dall’ammontare delle erogazioni – anticipazioni, riscatti, prestazioni pensionistiche – può essere prelevato, a carico degli aderenti, ove previsto, un importo a copertura delle spese amministrative inerenti la gestione delle relative pratiche.

11. Documentazione fiscale

11.1 – Il Fondo, entro il 31 marzo di ciascun anno, invia all’iscritto la Comunicazione Periodica. La dichiarazione utile ad ottenere il riconoscimento, in sede di denuncia annuale dei redditi, dei benefici fiscali connessi alla contribuzione al Fondo, può essere scaricata dalla propria area riservata sul sito del Fondo all’indirizzo www.fondosanita.it. Tale dichiarazione, come previsto dalla normativa vigente, riguarderà tutti i versamenti contributivi effettuati entro il 31 dicembre dell’anno fiscale di competenza.

12. Esclusione dal diritto di voto e da cariche associative

12.1 – Gli iscritti al Fondo che risultino fiscalmente a carico, non possono partecipare all’elezione degli organi del Fondo, né possono ricoprire la carica di componente dell’Assemblea dei Delegati, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale del Fondo.

Modulistica da utilizzare presente sul sito www.fondosanita.it

Modulo di adesione

Modulo per bonifico